



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatrice)

Nella Camera di consiglio del 13 marzo 2024, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Canistro (AQ)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2022/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, depositata il 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 20 febbraio 2024, n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 12 marzo 2024, n. 11, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udita la relatrice, Referendario Chiara Grassi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022, del Comune di Canistro (AQ)

(912 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo LimeFit, in data 12 dicembre 2022 (prot. n. 5107) e 31 ottobre 2023 (prot. n. 5214).

L'Organo di revisione (Oref) nelle proprie relazioni e nei questionari ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali.

Il Magistrato istruttore ha quindi ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nella complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Questa Sezione ha richiesto alcune informazioni relativamente ai rendiconti 2021-2022 che sono state fornite con note del 9 febbraio (prot. 514) e del 22 febbraio (prot. 644), tutte nell'anno in corso.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Le Sezioni di controllo accertano mediante specifiche pronunce il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli

equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39 del 2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio.

Il Comune ha approvato, rispetto alla scadenza del 30 aprile, in ritardo il rendiconto 2021 con delibera consiliare n. 26 del 20 maggio 2022 e nei termini il rendiconto 2022, con deliberazione n. 12 del 27 aprile 2023. Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l’equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all’articolo 1, comma 821, della l. n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri per l’esercizio 2021 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	-200.421,11	360.500,00	160.078,89
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d’esercizio (-)	-		-
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-		-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-200.421,11	360.500,00	160.078,89
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-36.187,14		-36.187,14
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-164.233,97	360.500,00	196.266,03

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell’Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di competenza (W1) e l’equilibrio di bilancio (W2) sono pari a 160.078,89 euro, mentre l’equilibrio complessivo (W3) è di 196.266,03 euro. Si rileva che i dati riportati nella relazione dell’Oref differiscono, rispetto a quelli riportati nella Bdap, per euro 5.500 indicati in “F2 fondo anticipazione liquidità”, ulteriore imprecisione si rileva con la deliberazione di approvazione del rendiconto che riporta “un risultato di competenza pari ad euro 154.578,89 (W1

non negativo), invece di 160.078,89 euro. L'Ente con nota del 22 febbraio (prot. n. 644) ha chiarito che "per mero errore materiale sono stati indicati euro 5.500 per Fal in F2 voce da non valorizzare", confermando quindi i dati presenti su Bdap. Tali differenze non inficiano comunque sulla positività degli indicatori.

Nell'esercizio 2022 si registrano i valori che seguono.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	-147.930,39	355.000,00	207.069,61
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	-		-
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-		-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-147.930,39	355.000,00	207.069,61
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	39.826,81		39.826,81
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-187.757,20	355.000,00	167.242,80

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Nel 2022 l'Ente consegue un risultato di competenza W1 e l'equilibrio di bilancio W2 pari a 207.069,61 euro, con l'equilibrio complessivo W3 pari a 167.242,80 euro.

Negli esercizi in esame è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. n. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, per cui si può considerare in equilibrio finanziario, tuttavia, occorre rilevare il valore negativo di O1 "Risultato di competenza di parte corrente", che evidenzia come le entrate correnti non riescano a coprire le spese correnti. L'Ente è quindi invitato a riparametrare la spesa e gli incassi.

Questa Sezione ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è considerato "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati,

trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione

Voci	Esercizio 2021			Esercizio 2022		
	residui	competenza	Totale	Residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			187.552,62			68.124,04
Riscossioni	470.139,72	960.314,28	1.430.454,00	461.946,78	3.902.612,14	4.364.558,92
Pagamenti	348.019,31	1.201.863,27	1.549.882,58	707.395,28	3.725.287,68	4.432.682,96
saldo di cassa al 31/12			68.124,04			-
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-			-
Fondo cassa al 31/12			68.124,04			-
Residui attivi	1.549.693,28	1.419.155,45	2.968.848,73	2.506.901,95	3.922.249,85	6.429.151,80
Residui passivi	796.017,13	1.017.527,57	1.813.544,70	1.003.880,51	3.959.831,58	4.963.712,09
FPV spesa corrente			-			7.673,12
FPV spesa in conto capitale			355.000,00			280.000,00
Risultato amministrazione al 31/12			868.428,07			1.177.766,59

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il Fondo Pluriennale Vincolato viene quantificato nel 2021 in 355.000 euro per la spesa in conto capitale. Nell'esercizio successivo, invece, viene quantificato in 7.673,12 euro per la spesa corrente ed in 280.000 euro per la spesa in conto capitale.

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal d.lgs. n. 118 del 2011, presuppone una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il

Fondo Pluriennale Vincolato e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione. In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato. Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi; per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è esposto nella tabella che segue, per il biennio in esame.

Tabella n. 4 - Composizione risultato di amministrazione

	2021	2022
Risultato di amministrazione	868.428,07	1.177.766,59
<u>Parte accantonata:</u>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	129.530,61	137.250,00
Fondo anticipazione di liquidità	725.636,68	1.023.646,90
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	7.500,00	7.500,00
Altri accantonamenti (indennità di fine mandato)	1.800,00	1.300,00
Totale parte accantonata (B)	864.467,29	1.169.696,90
<u>Parte vincolata:</u>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (contrattazione decentrata e fondo funzioni fondamentali)	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata (C)	-	-
<u>Parte destinata agli investimenti:</u>		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-	-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.960,78	8.069,69

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il Comune chiude l'esercizio 2021 con un avanzo di amministrazione pari a 3.960,78 euro, che sale a 8.069,69 euro nell'esercizio successivo. Nel 2021 risultano accantonati 129.530,61 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità, 725.636,68 euro Fondo anticipazione di liquidità, 7.500,00 euro al Fondo contenzioso e 1.800,00 euro ad altri accantonamenti (Fondo indennità di fine mandato), per un totale di 864.467,29 euro che salgono a 1.169.696,90 euro nel 2022. Nel successivo esercizio sono stati accantonati 137.250,00 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità, 1.023.646,90 euro al Fondo anticipazione di liquidità, 7.500,00 euro al Fondo contenzioso e 1.300,00 euro ad altri accantonamenti (Fondo indennità di fine mandato). L'Oref nella relazione segnala che non è stato costituito il Fondo per la garanzia dei debiti commerciali.

Il prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" inserito nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'esercizio 2022, mostra quanto segue:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*, ha accantonato a FCDE euro 137.250,00, una somma pari al 13,27 per cento dei residui mantenuti (euro 1.034.487,47 di cui 569.896,64 relativi ad esercizi precedenti e 464.590,83 nell'esercizio);
- non sono presenti accantonamenti sul Titolo 3 *Entrate extratributarie* che presenta residui mantenuti per euro 332.057,73 di cui 161.207,51 relativi ad esercizi precedenti e 170.850,22 nell'esercizio.

Il FCDE di euro 137.250,00 è costituito sulla base dei residui di parte corrente del Titolo 1 e rappresenta il 2 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (euro 6.429.151,80), che diventa circa il 10 per cento in riferimento ai Titoli 1 e 3 (euro 1.366.545,20).

L'accantonamento al FAL contabilizzato erroneamente nei precedenti esercizi e segnalato nelle deliberazioni di questa Corte n. 252/2021/PRSE e n. 284/2022/PRSE, risulta correttamente quantificato nell'esercizio 2022.

Questa Sezione ricorda all'Ente di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, *"i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare*

sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR).

Il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *“per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”*.

Con riferimento alla parte vincolata, non risultano somme su Bdap e nei documenti dei rendiconti in esame. Nella nota del 9 febbraio (prot. 514) l'Ente ha precisato che: *“in merito all'allegato A2 del consuntivo 2022, ai sensi dell'art. 187 comma 3-ter Tuel 267/2000 non risultano quote da vincolare per entrate accertate o economie di bilancio”*.

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Oref ha verificato che l'Ente nell'esercizio 2021 *“ha provveduto alla predisposizione e all'invio della certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso apposito sito web”* e che l'Ente ha ricevuto le seguenti risorse:

- Saldo funzioni fondamentali: 1.922,01 euro;
- Fondo di solidarietà alimentare: 14.592,56 euro;
- Fondo per la concessione di riduzione tari attività economiche chiuse: 7.952,18 euro.

L'Organo di revisione ha inoltre verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori.

Nella relazione dell'esercizio 2022, l'Organo di revisione ha verificato come l'Ente non abbia accertato le risorse indicate nel modello ristori della Certificazione 2022 COVID-19; inoltre non ha utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ultimo capoverso, d.l. n. 18 del 2020) e non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati.

In merito alla gestione *“emergenza energetica”* l'Oref ha verificato come l'Ente abbia quantificato in entrata 6.193,00 euro per *“contributo straordinario attribuito nel 2022 ex articolo 27, comma 2, del*

decreto-legge n. 17 del 2022” e 28.504,77 euro per “Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020”, per un totale di 34.697,77 euro; lo stesso importo complessivo è stato indicato nella spesa per “maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas”.

Si rammenta che il principio contabile di cui al par. 9.2.8 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che: “Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio.”

4. Analisi della liquidità.

Dal prospetto di Cassa depositi e prestiti “anticipazione di liquidità concesse agli Enti della Regione Abruzzo ai sensi del d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti” risulta quanto segue:

Esercizio 2021:

- d.l. n. 35 del 2013, fine ammortamento 31 maggio 2051 - 1° febbraio 2051 e debito residuo di euro 59.556,82 e 61.076,63 per complessivi euro 120.633,45;
- d.l. n. 66 del 2014 art. 32, fine ammortamento 31 maggio 2044 debito residuo per euro 67.666,21;
- d.l. n. 78 del 2015, fine ammortamento 31 maggio 2045 debito residuo per euro 130.779,74;

- d.l. 34 del 2020 art. 116, fine ammortamento 31 ottobre 2049 debito residuo per euro 725.636,68.

Complessivamente risultano, pertanto 1.044.716,08 euro, mentre nel Fondo anticipazione di liquidità risulta costituito per 725.636,68 euro. La differenza tra questi valori determinerebbe un risultato negativo.

Per l'esercizio 2022 risulta quanto segue:

- d.l. n. 35 del 2013, fine ammortamento 31 maggio 2051 - 1° febbraio 2051 e debito residuo di euro 58.012,07 e 59.492,45;
- d.l. n. 66 del 2014 art. 32, fine ammortamento 31 maggio 2044 debito residuo per euro 65.121,76;
- d.l. n. 78 del 2015, fine ammortamento 31 maggio 2045 debito residuo per euro 125.789,47;
- d.l. 34 del 2020 art. 116, fine ammortamento 31 ottobre 2049 debito residuo per euro 703.758,25.

Il totale ammonta ad euro 1.012.174,00 euro e nel Fondo anticipazione di liquidità è accantonata una somma pari ad euro 1.023.646,90.

In merito alle anticipazioni di tesoreria, invece, in Bdap si rileva quanto segue:

Tabella 5 - Utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	2021	2022
Accertamenti Titolo 7 entrata	-	789.050,71
Riscossioni Titolo 7 entrata	-	789.050,71
Residuo finale Titolo 7 entrata	4,05	4,05
Impegni Titolo 5 spesa	-	789.050,71
Pagamenti Titolo 5 spesa	-	618.651,77
Residuo finale Titolo 5 spesa	0,05	170.398,94

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap

Nella relazione 2021 l'Oref precisa che *“l'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria”*. In Bdap, nell'esercizio 2021, risulta un residuo al Titolo 7 dell'entrata di euro 4,05 e di euro 0,05 nel Titolo 5 spesa. L'Ente nella nota del 22 febbraio (prot. n. 644) ha evidenziato che *“per quanto riguarda i residui per Anticipazione di tesoreria sono stati eliminati nei riaccertamenti per insussistenza, per le piccole differenze di quadratura, mentre per il residuo 2022 di euro 170.398,94 passivi titolo V spesa, con determina n. 20 del 24/05/2023, ... si è provveduto alla liquidazione e con mandato n. 490 del 30/05/2023 a rimborsare l'anticipazione chiusa contabilmente al 31/12/2022. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è dovuto principalmente alle anticipazioni su spese del titolo secondo in c/capitale da rendicontare per ottenere i finanziamenti relativi, nonché alla difficile*

riscossione delle posizioni debitorie vs il nostro ente da parte di due insediamenti produttivi nel nostro territorio, Sorgente Santa Croce in situazione di concordato e Clinica Ini SPA”.

Al riguardo è necessario che l'Amministrazione adotti misure idonee a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria, anche attraverso una riprogrammazione del bilancio, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive.

Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, negli esercizi 2021 e 2022 presenta i seguenti risultati finali, con valori elevati del fondo di cassa.

Tabella 6 - Gestione di cassa

	2021	2022
FONDO CASSA INIZIALE	187.552,62	68.124,04
TOTALE RISCOSSIONI	1.430.454,00	4.364.558,92
TOTALE PAGAMENTI	1.549.882,58	4.432.682,96
FONDO CASSA al 31.12	68.124,04	-
<i>Di cui cassa vincolata</i>	5.841,23	-

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

L'Ente presenta nell'esercizio 2021 con un fondo di cassa pari a 5.841,23 mentre nel 2022 è pari a zero. L'Oref che nel questionario 2022 precisa: *l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2022*. Appare opportuno evidenziare come dai dati acquisiti su Bdap risulta che l'Ente, nonostante gli effetti benefici dell'ultima anticipazione di liquidità relativa al d.l. 34 del 2020 e pari a 703.758,25 euro, ha un fondo cassa pari a zero e 170.398,94 euro di anticipazioni di tesoreria non restituite.

Tale situazione è l'espressione sintetica di una criticità, dal momento che la cassa alla fine dell'esercizio 2020 era pari ad euro 187.552,62 e che denota una tendenza di valori in forte riduzione nel triennio 2020/2022. Anche una prima proiezione sulle risultanze del 2023, come riportato nella banca dati SIOPE, mostra valori di cassa ancora pari a zero ed una anticipazione di tesoreria pari ad euro 1.509.034,59, non integralmente restituita a fine esercizio.

La cassa vincolata non è stata riportata sul questionario e sulla relazione al rendiconto e tenuto conto della consistenza del suddetto fondo, la stessa deve essere integralmente reintegrata.

Al riguardo, l'Ente è chiamato con urgenza a adottare specifiche azioni volte al miglioramento della liquidità, sia in termini di aumento delle entrate proprie, che di riduzione della spesa corrente.

Si ricorda che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla gestione delle entrate e delle spese vincolate al fine di poter monitorare, costantemente, il fondo di cassa vincolato ed evitare

squilibri in termini di cassa. Si sottolinea, infine, come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento di “spese destinate” e di cui si è avuto il correlato incasso. L’art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell’ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative che procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

5. Analisi dei residui

L’Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha dichiarato che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre. Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 7 - residui attivi 2021-2022

RESIDUI ATTIVI	2021	2022
RESIDUI INIZIALI	2.286.250,84	2.968.848,73
RISCOSSIONI C/R	470.139,72	461.946,78
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-266.417,84	-
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.549.693,28	2.506.901,95
RESIDUI DI COMPETENZA	1.419.155,45	3.922.249,85
TOTALE RESIDUI	2.968.848,73	6.429.151,80
% RISCOSSIONE RESIDUI	21	16
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	60	50

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui attivi è pari al 60 per cento nell’esercizio 2021 e scende al 50 per cento nel 2022, mentre la quota di riscossione dal 21 per cento del 2021 scende al 16 per cento nel 2022.

Tra i residui attivi, nel 2021 gli importi più rilevanti riguardano il Titolo 4: *Entrate in conto capitale* con 1.557.112,78 euro, il Titolo 1: *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* con 994.876,15 euro ed il Titolo 3: *Entrate extratributarie* 198.174,78 euro. Per l’esercizio 2022, invece riguardano il Titolo 4: *Entrate in conto capitale* con 4.785.854,84 euro, il Titolo 1: *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* con 1.034.487,47 euro ed il Titolo 3: *Entrate extratributarie* 332.057,73.

La tabella *Andamento della riscossione in conto residui nell’ultimo quinquennio*, presente nel questionario 2022, indica:

- per IMU/TASI nell'esercizio 2021, i residui iniziali sono pari a 179.759,86 euro con valori di riscossione in c/residui pari a zero euro. Nell'esercizio 2022, i residui iniziali ammontano a 243.998,11 euro ed i valori di riscossione in c/residui a 157.999,57 euro;
- per TARSU/TIA/TARI nell'esercizio 2021, i residui iniziali sono pari a 141.179,67 euro con valori di riscossione c/residui a zero euro. Nell'esercizio 2022, i residui iniziali ammontano a euro 294.049,67 ed i valori della riscossione in c/residui a 147.107,42 euro;
- per fitti attivi e canoni patrimoniali i residui iniziali, nell'esercizio 2021, ammontano a 16.748,83 euro con valori di riscossione c/residui a zero euro. Nel 2022 i residui iniziali ammontano a euro 35.593,65 ed i valori della riscossione in c/residui soltanto a 987,06 euro;
- per i proventi acquedotto nell'esercizio 2021, i residui iniziali ammontano ad euro 9.723,02 con valori della riscossione in c/residui a zero. Nell'esercizio 2022 i residui iniziali ammontano a euro 21.523,02 ed i valori della riscossione in c/residui pari a 9.723,02 euro.
- per i proventi canoni di depurazione nel 2021 i residui iniziali ammontano ad euro 10.768,14 ed i valori della riscossione in c/residui a zero. Nel 2022 i residui iniziali ammontano a euro 42.632,76 ed i valori della riscossione in c/residui pari a 10.768,14 euro.

Risultano pari a zero i valori relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada.

Questo Collegio ricorda come gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero invece garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Si raccomanda, pertanto, all'Ente di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per il recupero dei crediti, ponendo la massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi all'andamento dei residui passivi.

Tabella 8 - residui passivi 2021-2022

RESIDUI PASSIVI	2021	2022
RESIDUI INIZIALI	1.210.428,31	1.813.544,70
PAGAMENTI C/R	348.019,31	707.395,28
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-66.391,87	-102.268,91
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	796.017,13	1.003.880,51
RESIDUI DI COMPETENZA	1.017.527,57	3.959.831,58
TOTALE RESIDUI	1.813.544,70	4.963.712,09
% PAGAMENTI RESIDUI	29	39
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	46	52

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui passivi passa dal 46 per cento del 2021 al 52 per cento nel 2022, mentre quella dei pagamenti sale dal 29 per cento del 2021 al 39 per cento nel 2022. Nel 2021, il Titolo 1: *Spese correnti* reca residui passivi d'importo pari a 410.667,55 euro e il Titolo 2: *Spese in conto capitale* 1.374.413,89 euro. Quanto al 2022, il Titolo 1 *Spese correnti* reca residui passivi 453.250,93 euro e il Titolo 2: *Spese in conto capitale* residui passivi per 4.336.515,67 euro. È stata rilevata una discrasia di valori tra la relazione del Revisore e la Bdap. L'Ente con nota registrata a protocollo di questa Sezione n. 644 del 22 febbraio ha evidenziato una differenza dovuta a mero errore materiale e con nota prot. 750 del 4 marzo ha inoltrato la seguente tabella, confermando i valori di Bdap.

Tabella 9 - residui attivi e passivi esercizio 2022

Residui	iniziali	riscossi/pagati	inseriti nel rendiconto	variazioni
RESIDUI ATTIVI	2.968.848,73	461.946,78	6.429.151,80	3.922.249,85
RESIDUI PASSIVI	1.813.544,70	707.395,28	4.963.712,09	3.959.831,58

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati dell'Ente

L'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti ha precisato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate. La Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 22 settembre 2014, comunicato con nota protocollo n. 233 del 22 gennaio 2024 è pari a 236 per l'esercizio 2021 e a 123 per l'esercizio successivo.

Nella relazione 2021 l'Oref ha indicato in 71 giorni l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett.b, della legge n. 145 del 2018 ed ha precisato che *"l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2020) e che ammonta ad euro 173.519,66"*.

Nei questionari degli esercizi in esame, invece, lo stesso Oref ha specificato che l'Ente non è riuscito a ridurre del 10 per cento il debito commerciale residuo e conseguentemente ha dovuto applicare il 5 per cento come quota di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali. Tale fondo non risulta attivato nel prospetto del risultato di amministrazione, così come indicato anche dal Revisore nella propria relazione. Si evidenzia che, data l'esigua parte disponibile, l'accantonamento di tale fondo potrebbe concorrere a generare un disavanzo.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8, del Tuel). Al riguardo, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo incombe l'onere di effettuare accantonamenti. Infatti, l'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, non potendosi disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

7. Spese di rappresentanza

Il Comune ha provveduto, come previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, alla trasmissione dell'elenco in cui non risultano sostenute spese di rappresentanza sostenute negli esercizi in esame.

Al riguardo si rileva l'adozione da parte del Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 novembre 2022, del *"regolamento comunale per l'effettuazione delle spese di rappresentanza"*.

8. Organismi partecipati

Il Comune con deliberazioni di Consiglio n. 39 del 28 dicembre 2022 e n. 44 del 29 dicembre 2023 ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021 e 2022. La tabella che segue indica le partecipazioni detenute dall'Ente.

Tabella 10 – Elenco partecipazioni.

PARTECIPATA	% partecipazione	tipologia
SEGEN HOLDING S.r.l.	3,70	diretta
ACIAM. S.p.a.	0,01	diretta
ENTE D' AMBITO MARSICANO N.2	0,80	diretta
SEGEN S.p.a.	2,70	indiretta da Segen Holding Srl
A.S.T. Azienda Sviluppo Territorio	2,96	indiretta da Segen Holding Srl
ACIAM. S.p.a.	0,02	indiretta da Segen S.p.a.
GAL Terre Aquilane S.C.A. rl	5,18	indiretta da Segen S.p.a.

Fonte: Deliberazioni di consiglio comunale n. 39 del 28 dicembre 2022 e n. 44 del 29 dicembre 2023

Le deliberazioni indicano che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Nelle relazioni ai rendiconti in esame l'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6, lett. J, del d.lgs.118 del 2011, ha verificato la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati ed i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), d.lgs. n. 118 del 2001 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati che recano la relativa asseverazione dell'organo di controllo.

L'Organo di revisione ha inoltre verificato come nel corso del 2022 siano stati addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da parte della società Segen per 2.583,29 euro. Si raccomanda un attento monitoraggio della procedura di spesa al fine di una corretta e puntuale realizzazione della stessa e il rispetto delle scadenze delle fatture, al fine di evitare interessi moratori.

9. Indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, nel 2021 è dell' 8,74 per cento e del 7,4 per cento per l'esercizio successivo. Risulta, pertanto, rispettato il limite previsto dall'art. 204 Tuel. La tabella seguente indica il debito contratto.

Tabella 11 – Totale debito

		2021	2022
1) Debito complessivo contratto al 31/12	+	1.853.091,39	1.757.663,74
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021-2022 (comprese le estinzioni anticipate)	-	95.457,65	118.368,76
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021-2022	+	-	-
TOTALE DEBITO	=	1.757.633,74	1.639.294,98

Fonte: Relazioni e questionari organo di revisione al consuntivo 2021-2022

Per quanto riguarda gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, si registra la seguente evoluzione.

Tabella 12 – Oneri finanziari e quota capitale

	2021	2022
Oneri finanziari	95.477,68	91.077,57
Quota capitale	95.457,65	118.368,57
TOTALE	190.935,33	209.446,33

Fonte: Relazioni e questionari organo di revisione al consuntivo 2021-2022

10. Parametri deficitari

Dall'analisi dei parametri deficitari, si evince il mancato rispetto, nell'esercizio 2021, dei limiti imposti dalla vigente normativa per l'indicatore 10.3 (*Sostenibilità debiti finanziari*) maggiore del 16 per cento e l'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (*riferito al totale delle entrate*) minore del 47 per cento.

Nell'esercizio successivo, invece, risultano non rispettati i parametri relativi all'indicatore 3.2 (*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*) maggiore di zero; all'indicatore 10.3 (*Sostenibilità debiti finanziari*) maggiore del 16 per cento e all'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (*riferito al totale delle entrate*) minore del 47 per cento.

L'articolo 242, comma 1, del Tuel come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p), del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*.

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà strutturale costituisce un indice di criticità della tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

11. Debiti fuori bilancio

Dalle deliberazioni consiliari di approvazione dei rendiconti in esame, dalle relazioni e dai questionari dell'Oref, non risultano debiti fuori bilancio. Si segnala, tuttavia, che con nota prot. 270 del 24 gennaio 2024, l'Ente ha inviato la deliberazione consiliare n. 33 del 18 novembre 2023 ad oggetto *“riconoscimento debito fuori bilancio a favore della Regione Abruzzo-Servizio Idrico e Fluviale per ingiunzione di pagamento ex art. 18 della l. n. 689/1981 per accertamento e contestazione n. 29 del 9.8.2022 elevato dall'A.R.T.A. Abruzzo”* ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267 del 2000,

lett. a, per l'importo complessivo di 18.000,00 euro, prevedendo di provvedere al finanziamento del debito fuori bilancio mediante "alienazione di beni patrimoniali disponibili".

La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Si raccomanda, pertanto, all'Ente, di realizzare tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Questa Sezione invita l'Amministrazione comunale ad effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure al rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

12. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Si rileva che l'Organo di revisione ha verificato che *"l'Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021. In particolare, nel rendiconto 2022 risulta quanto segue:*

il Comune è risultato assegnatario del Bando Borghi PNRR Ministero della Cultura per 1.600.000,00 euro, accertati in entrata e impegnati per la prima Fase progettazione e richiesta anticipazione del 10 per cento sulla piattaforma REGIS.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha fondi PNRR "non nativi".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR.

L'Organo di revisione, ha verificato che l'Ente non ha finanziato a valere sui fondi del PNRR quote di spesa di personale a tempo determinato."

13. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2023, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 25 gennaio 2024, relativa ai dati al 31 dicembre 2023, emerge che:

- l'Ente ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2023 per euro 1.509.034,59 (riscossioni) restituite per euro 1.230.336,05 (pagamenti);
- gli incassi diminuiscono da euro 4.364.558,92 del 2022 ad euro 3.500.416,09 del 2023; si riscontra una diminuzione delle entrate del Titolo 1 "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*" (da euro 849.532,58 del 2022 ad euro 774.133,25 nel 2023), del Titolo 3 "*Entrate extratributarie*" (da euro 160.605,24 del 2022 ad euro 154.776,29 nel 2023) e del Titolo 4 "*Entrate in conto capitale*" che scende da euro 374.393,93 del 2022 ad euro 239.584,59 nel 2023.
- i pagamenti diminuiscono da euro 4.432.682,96 del 2022 ad euro 3.500.416,09 nel 2023.
- dall'analisi del prospetto "*disponibilità liquide*" (dicembre 2023) emerge un fondo di cassa pari a zero. A tal proposito, si richiama quanto riportato nel paragrafo 4.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;
- a garantire una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui attivi mantenuti;
- a adottare misure organizzative al fine di migliorare il livello della riscossione delle entrate proprie e di velocizzare la riscossione (sia ordinaria che coattiva) per conseguire un aumento della capacità di spesa;
- ad intensificare le misure volte al miglioramento della gestione di cassa, attraverso un'effettiva attività di rafforzamento della riscossione delle entrate e di contrazione del ricorso all'anticipazione di tesoreria, da restituire integralmente a fine esercizio;
- alla corretta quantificazione della cassa vincolata e a adottare un sistema di tracciamento dei fondi di cassa vincolati e di monitoraggio dell'uso degli stessi che consenta il costante rispetto dell'art. 195 del Tuel;
- a verificare, al fine di evitare lo sforamento dell'indicatore di tempestività, il rispetto di quanto prescritto dall'art. 183, comma 8, del Tuel e ad un attento monitoraggio della procedura di spesa per una corretta e puntuale realizzazione della stessa e per consentire il rispetto delle scadenze delle fatture;

- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi di legge, l'indice di tempestività dei pagamenti commerciali e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- ad eliminare le partite residue sospese generatesi in riferimento alle anticipazioni di tesoreria contratte negli anni pregressi, applicando correttamente il principio contabile n. 3.26, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.

Pertanto, in considerazione delle condizioni di instabilità finanziaria, l'Ente è chiamato a porre in essere con particolare urgenza le misure necessarie a superare tali criticità e, al riguardo, ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel, l'Ente è tenuto ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Canistro (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Estensore
Chiara GRASSI
f.to digitalmente

Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 marzo 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO